COMUNE DI TRENTO

Ufficio Progetto Revisione del PRG

Determinazione del Dirigente	
N. 53/ 8	di data 14/02/17

Oggetto: ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 09.02.2017 N. 53/7 E PARZIALE ANNULLAMENTO DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI DATA 23.12.2016 N. 20/18.

IL DIRIGENTE CON INCARICO SPECIALE

Richiamata la determinazione di data 23 dicembre 2016, n. 20/18 del Dirigente del Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità e i relativi allegati, con la quale si è disposto di procedere, ai sensi dell'art. 44 della L.P. 4 agosto 2015 n. 15, all'adeguamento d'ufficio sia cartografico sia normativo del Piano Regolatore Generale, a seguito delle modifiche introdotte dall'approvazione di piani, programmi, progetti e sentenze che costituiscono variante al P.R.G. secondo quanto riportato nella relazione allegata alla determinazione medesima;

atteso che del predetto adeguamento, ai sensi del già richiamato art. 44, con nota di data 23 gennaio 2017, protocollo n. 16182, é stata trasmessa alla Provincia Autonoma di Trento – Ufficio per la pianificazione urbanistica e il paesaggio – copia della determinazione corredata dagli allegati e dagli elaborati cartografici interessati dal provvedimento di adeguamento;

accertato che l'adeguamento effettuato con la predetta determinazione ha riguardato, tra l'altro, il recepimento delle sentenze passate in giudicato sottoelencate introducendo il conseguente adeguamento cartografico al P.R.G. di seguito specificato:

- sentenza n. 88/09 dd. 12.02.2009, depositata il 25.03.2009, del T.R.G.A. di Trento che ha accolto il ricorso 60/2007 relativo a parte della particella fondiaria 191/1 C.C. Montevaccino sulla quale è stata ripristinata la destinazione precedente alla Variante 2004, ovvero E1-zone agricole di interesse primario;
- sentenza n. 262/2009 dd. 8 ottobre 2009, depositata il 21 ottobre 2009, del T.R.G.A. di Trento che ha accolto il ricorso 119/2008 relativamente a parte della particella fondiaria 1324 C.C. Mattarello (in località Novaline)ricadente in zona agricola di pregio del P.U.P ripristinando la destinazione urbanistica precedente all'adozione definitiva della Variante 2004, ovvero E1 – zone agricole di interesse primario, mantenendo invariata la destinazione delle altre particelle oggetto del ricorso, ovvero H2-zone destinate a verde privato;

rilevato che con nota di data 2 febbraio 2017, assunta a protocollo il 3 febbraio 2017 al n. 27298, la Provincia Autonoma di Trento ha segnalato "*che la legge provinciale per il governo del territorio non ricomprende il recepimento di sentenze tra le fattispecie di adeguamento previste dall'articolo 44, comma 1. Peraltro si segnala che, essendo le sentenze intervenute annullando gli atti di adozione e di approvazione per la parte elativa alle specifiche previsioni, si rende opportuno un atto ricognitivo sia del Consiglio comunale che della Giunta provinciale di recepimento delle sentenze."* e ha invitato quindi il Comune di Trento a procedere al recepimento degli effetti delle sentenze sopra richiamate con specifico atto deliberativo consiliare;

rilevato che con determinazione del dirigente incaricato del Progetto Revisione del

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

L' Ing. Nicola Zanella, incaricato della conservazione digitale con atto del Direttore Generale di data 25.01.2016 n. 14714, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Giuliano Stelzer in data 14.02.2017 (pag. 1 di 4)

PRG di data 9 febbraio 2017 n. 53/7 si è provveduto a rettificare la sopra richiamata determinazione del dirigente del Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità 23 dicembre 2016 n. 20/18 limitatamente alla parte riguardante le predette sentenze, rinviando tale adeguamento ad un atto ricognitivo del Consiglio comunale;

considerato che, successivamente all'adozione di detto provvedimento dirigenziale sono sorti dubbi circa la sua idoneità a correggere il vizio rilevato dall'ente provinciale in quanto trattasi non di un errore materiale, bensì della competenza riconosciuta in capo al Consiglio comunale anziché al dirigente del Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità;

accertato che la rettifica dell'atto amministrativo, come recentemente ribadito dalla giurisprudenza (Cons.St., Sez. V, 11 giugno 2014, n. 3558) consiste nella semplice eliminazione di errori ostativi o di errori materiali commessi dall'Amministrazione, di natura non invalidante ma che danno luogo a mere irregolarità, mentre il vizio rilevato dalla Provincia Autonoma di Trento nella citata nota del 2 febbraio 2017 che, come detto, consiste sostanzialmente in un vizio di incompetenza, é sanabile mediante un provvedimento di annullamento;

ritenuto quindi necessario innanzi tutto procedere in via di autotutela all'annullamento della determinazione dirigenziale 9 febbraio 2017 n. 53/7 e, conseguentemente al parziale annullamento della determinazione dirigenziale 23 dicembre 2016, n. 20/18, e relativo Allegato 1 nella sola parte denominata “Relazione – Trento dicembre 2016“ e di disporre la modifica dei seguenti elaborati grafici del PRG in scala 1:5000, stralciando la parte riguardante il recepimento delle suddette sentenze:

- Tavola 5 – Montevaccino;
- Tavola 24 – Mattarello

ritenuto inoltre di rinviare il recepimento delle suddette sentenze ad un apposito atto ricognitivo del Consiglio comunale;

viste:

- la deliberazione del Consiglio comunale 20 dicembre 2016 n. 197, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2017-2019 e successive variazioni;
- la deliberazione del Consiglio comunale 20 dicembre 2016 n. 198, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2017-2019 e successive variazioni;
- la deliberazione della Giunta comunale 28 dicembre 2016 n. 246, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017 – 2019 e successive variazioni;

visti:

- il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal D.P.Reg. 3 aprile 2013 n. 25, coordinato con le disposizioni introdotte dalla legge regionale 2 maggio 2013 n. 3, dalla legge regionale 9 dicembre 2014 n. 11, dalla legge regionale 24 aprile 2015 n. 5, dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 27 e dalla legge regionale 15 dicembre 2015 n. 31;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 9 marzo 1994 n. 25 e 2 dicembre 2015 n. 123;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136;
- la Legge provinciale 4 agosto 2015 n. 15;
- il Piano Regolatore Generale vigente;

dato atto che la presente determinazione non necessita del visto di regolarità contabile di cui all'articolo 25 del Regolamento controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23 novembre 2016 n. 136, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'ente, limitandosi a ripristinare in parte la cartografia del Piano Regolatore Generale già vigente;

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

L' Ing. Nicola Zanella, incaricato della conservazione digitale con atto del Direttore Generale di data 25.01.2016 n. 14714, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Giuliano Stelzer in data 14.02.2017 (pag. 2 di 4)

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 28 dicembre 2016 n. 246, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2017 – 2019, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale 19 dicembre 2016, protocollo n. 279140, con il quale sono state attribuite fra le altre le competenze dirigenziali in materia di gestione del PRG a decorrere dal 01.01.2017;

determina

1) di annullare in via di autotutela, per le motivazioni riportate in premessa, la propria determinazione 9 febbraio 2017 n. 53/7 avente per oggetto la rettifica parziale della determinazione del dirigente del Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità di data 23 dicembre 2016 n. 20/18 e relativo allegato;
2) di annullare parzialmente, in via di autotutela, la determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica e pianificazione della mobilità di data 23 dicembre 2016, n. 20/18, recante “Articolo 44 L.P. 4 agosto 2016 n. 15 – Adeguamento d'ufficio al Piano Regolatore Generale a seguito delle modifiche introdotte dall'approvazione di piani, programmi, progetti e sentenze che costituiscono variante al medesimo”, stralciando dall'adeguamento cartografico del P.R.G. la parte riguardante il recepimento delle seguenti sentenze, rinviandola ad un apposito atto ricognitivo del Consiglio comunale:
   - sentenza n. 88/09 dd. 12.02.2009, depositata il 25.03.2009, del T.R.G.A. di Trento che ha accolto il ricorso 60/2007 relativo a parte della particella fondiaria 191/1 C.C. Montevaccino sulla quale è stata ripristinata la destinazione precedente alla Variante 2004, ovvero E1-zone agricole di interesse primario;
   - sentenza n. 262/2009 dd. 8 ottobre 2009, depositata il 21 ottobre 2009, del T.R.G.A. di Trento che ha accolto il ricorso 119/2008 relativamente a parte della particella fondiaria 1324 C.C. Mattarello (in località Novaline)ricadente in zona agricola di pregio del P.U.P ripristinando la destinazione urbanistica precedente all'adozione definitiva della Variante 2004, ovvero E1 – zone agricole di interesse primario, mantenendo invariata la destinazione delle altre particelle oggetto del ricorso, ovvero H2-zone destinate a verde privato;
3) di annullare conseguentemente l'Allegato 1 alla citata determinazione n. 20/18, nella sola parte denominata “Relazione – Trento dicembre 2016”, sostituendolo con l'elaborato Allegato 1 denominato “Relazione – Trento dicembre 2016 – Annullamento parziale febbraio 2017” che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
4) di disporre la modifica dei seguenti elaborati grafici del PRG in scala 1:5000 denominati “Tavola 5 – Montevaccino” e “Tavola 24 – Mattarello”;
5) di trasmettere copia della presente determinazione e relativo allegato, nonché gli elaborati di cui al punto 4), al Servizio Urbanistica e tutela del paesaggio della Provincia Autonoma di Trento, ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.P. 15/2015;
6) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento e relativo allegato, nonché gli elaborati di cui al punto 4) nel sito istituzionale del Comune di Trento ai sensi dell'art. 44, comma 1, della L.P. 15/2015.

Allegati in formato elettronico
Relazione

Allegati in formato cartaceo
//

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

L' Ing. Nicola Zanella, incaricato della conservazione digitale con atto del Direttore Generale di data 25.01.2016 n. 14714, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Giuliano Stelzer in data 14.02.2017 (pag. 3 di 4)

Il Dirigente con incarico speciale
arch. Giuliano Stelzer

Trento, addì 14/02/17

Sede legale: via Belenzani, 19 - 38122 – TRENTO codice fiscale e partita IVA: 00355870221 tel. 0461/884111

L' Ing. Nicola Zanella, incaricato della conservazione digitale con atto del Direttore Generale di data 25.01.2016 n. 14714, attesta che il presente documento è copia semplice, identica in tutte le sue componenti, all'atto firmato digitalmente da Giuliano Stelzer in data 14.02.2017 (pag. 4 di 4)